

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1966

Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — Recentemente ho avuto l'onore di presentare per l'esame e la approvazione, due disegni di legge e precisamente:

uno, unitamente all'onorevole senatore Rosati, il 28 ottobre 1965, n. 1415, riguardante modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato e ruolo amministrazione;

l'altro, in data 25 maggio 1966, n. 1705, riguardante modifiche alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Dopo un più accurato esame della situazione, ho ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche ai testi originari dei predetti disegni, limitandone la portata e, conseguentemente, l'onere finanziario.

Ho ritenuto anche opportuno, in considerazione che i provvedimenti per raggiungere gli scopi che si prefiggono dovrebbero essere approvati entro il corrente anno, di unificare i due nuovi testi.

Il disegno di legge unificato riguarda, pertanto, le modifiche, per lo più transitorie, da apportare alle leggi 27 ottobre 1963, nu-

mero 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, relative al riordinamento di taluni ruoli di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare ed in particolare i ruoli naviganti normale, ufficiali medici, commissariato e amministrazione.

Nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica si è venuta a determinare una situazione tale per cui un rilevante numero di ufficiali, attualmente nei gradi di tenente colonnello e maggiore, vede preclusa ogni possibilità di ulteriore sviluppo della propria carriera, stante la loro avanzata età rispetto ai limiti vigenti. Trattasi di ufficiali che hanno una anzianità di servizio aggirantesi sui 23-25 anni ed appartenenti a classi che hanno sopportato il maggior peso della guerra.

L'attuale normativa di avanzamento porterà, nel volgere dei prossimi 4-5 anni, a sacrificarli senza che per alcuni di essi vi sia addirittura la possibilità di essere valutati una sola volta per il grado superiore; altri ancora, anche se prescelti in prima valutazione, non hanno, per ragione di età, alcuna speranza di raggiungere gli alti gradi.

È questa una situazione insostenibile per tanti valorosi combattenti, creatasi in ruoli ereditati dal periodo bellico, che è doveroso affrontare con provvedimenti legislativi a

carattere eccezionale e transitorio per una sua idonea soluzione.

Parimenti va riesaminata la situazione dei capitani piloti, sia per quanto riguarda la determinazione delle aliquote di valutazione, sia per quanto attiene al numero delle promozioni fisse.

Attualmente, infatti, detti ufficiali permangono nel grado di capitano per un periodo superiore a 8 anni e cioè per un tempo maggiore a quello che si verifica per altri ruoli dell'Aeronautica militare, creando uno stato di disagio che non è certo la causa ultima del massiccio esodo a domanda che si sta verificando in detto grado.

Trattasi di ufficiali altamente qualificati e preziosi — sono tutti piloti di aviogetti — la cui preparazione culturale ed il cui addestramento professionale richiedono infatti molto tempo e comportano per lo Stato ingenti oneri finanziari. Personale, pertanto, difficilmente sostituibile e che va conservato per mantenere l'efficienza dell'aeronautica militare nel supremo interesse della difesa della Patria.

Nel ruolo ufficiali medici l'avanzata età dei primi colonnelli e tenenti colonnelli in ruolo sta determinando il sacrificio di molti ufficiali che pur vantano notevoli benemeritenze di servizio prestato in pace ed in guerra.

Sono ufficiali anche questi altamente qualificati — tra essi ci sono docenti universitari —, cui l'Amministrazione attualmente non offre alcuna possibilità pratica di carriera neppure nella « a disposizione ».

A risolvere, sia pure parzialmente, la sopra accennata crisi tende il provvedimento di legge che si propone, il quale prevede come segue.

Per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica:

l'aumento, per gli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 dell'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli portandola dall'attuale 1/8 a 1/5;

l'aumento, per gli anni 1967, 1968 e 1969 del numero fisso delle promozioni annuali dei capitani da 40 a 50;

l'aumento della aliquota di valutazione dei capitani da 1/11 a 1/10.

Per il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico:

l'aumento delle promozioni al grado di maggiore generale da 3, in 4 anni, a 1 all'anno;

l'aumento, per l'anno 1966, di 4 promozioni al grado di colonnello;

la modifica dei criteri di determinazione dell'aliquota di valutazione dei capitani.

Nel Corpo di commissariato aeronautico, ruoli commissariato ed amministrazione, si sono venute a creare, nel tempo, situazioni critiche per quanto attiene all'avanzamento.

Nel ruolo Commissariato, in dipendenza delle eccezionali esigenze di guerra cui occorreva sopperire, venne effettuato, nel maggio 1943, un massiccio reclutamento di ufficiali.

Tali ufficiali furono reclutati col grado di tenente, essendo provvisti di laurea ed avendo superato impegnative prove di esame.

Data, però, la limitatezza dei posti previsti dall'organico nei gradi superiori a quello di capitano, essi hanno dovuto sottostare, come tuttora sottostanno, ad una carriera eccessivamente lenta e defatigante, che ne stimola l'esodo e ne deteriora gravemente il prestigio e l'entusiasmo.

Nella generalità dei casi, infatti, essi hanno dovuto sostare per oltre quattordici anni nel grado di capitano e molti di essi, solo recentemente e per effetto della legge 18 agosto 1962, n. 1303, hanno potuto ottenere la promozione al grado di maggiore conseguendo così, dopo ben 20 anni di servizio, il secondo avanzamento.

Se si considera, poi, che all'atto del reclutamento essi contavano, quali laureati, un'età media di 26 anni e che attualmente ne contano mediamente 48, un raffronto con la carriera direttiva del personale civile dello Stato, evidenzia lo sperequato trattamento di cui soffrono e ne giustifica il conseguente stato di grave umiliazione.

Siffatta situazione è stata reiteratamente posta in chiara luce nel corso di recenti

interventi al Senato (atti del Senato nn. 902 e 902-bis-A, pagina 182 e resoconto sommario del Senato, seduta del 22 febbraio 1966).

Si ritiene non inutile soggiungere che il provvedimento che si propone:

1) non determina soluzioni di favore ma solo il ripristino di un giusto e dovuto trattamento nei confronti degli interessati;

2) non altera il meccanismo dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo di commissariato;

3) non influisce sul normale sviluppo di carriera degli ufficiali più giovani che, anzi, vedranno migliorate le loro prospettive di avanzamento.

Per quanto si riferisce, in particolare, agli ufficiali del ruolo commissariato molti di essi, con le aliquote di valutazione e le promozioni tabellari vigenti, terminerebbero la loro carriera con il grado di tenente colonnello perchè raggiunti dai limiti di età in tale grado; sarebbe quindi atto di dovuta giustizia concedere a questi ufficiali di essere almeno presi in valutazione e, se idonei, promossi al grado di colonnello. Tale possibilità è racchiusa nel provvedimento che si propone, il quale prevede agli articoli da 5 a 9:

la riduzione dell'organico dei maggiori da 49 a 34 unità; le 15 unità in eccedenza verrebbero riassorbite con altrettante promozioni al grado superiore;

la riduzione dell'organico dei tenenti colonnelli da 72 a 67 unità;

l'aumento di 2 promozioni all'anno, per tre anni, dei tenenti colonnelli ed il conseguente aumento delle aliquote di valutazione;

il riferimento all'organico, anzichè ai presenti in ruolo, per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota dei capitani da ammettere a valutazione. Tale innovazione si rende indispensabile data la notevole esiguità del numero dei capitani e tenenti in ruolo (62 contro 168).

Attualmente, infatti, e per molti anni ancora, l'aliquota dei capitani valutati, persi-

stendo l'attuale situazione, verrebbe ad essere inferiore al numero delle promozioni tabellari da effettuare. Ciò in violazione del principio della « scelta » e con gravi negativi riflessi per quanto attiene alle promozioni dei maggiori ed ai conseguenti collocamenti in soprannumero dei tenenti colonnelli:

l'aumento di 6 unità nell'organico dei capitani;

l'aumento di 14 unità nell'organico dei tenenti.

Per quanto si riferisce agli ufficiali di ruolo amministrazione, è da porre innanzi tutto in rilievo la particolare situazione in cui è venuta a trovarsi la categoria dei capitani di quel ruolo; situazione anch'essa mortificante se si pensa che, con l'approvazione della legge n. 809 dell'11 novembre 1964, sul riordinamento dei ruoli simili degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, questa è l'unica categoria degli ufficiali delle Forze armate che permane più a lungo nel grado.

Trattasi infatti di ufficiali, con più di 20 anni di servizio effettivo, che attendono di essere promossi al grado superiore.

Anche tale paradossale situazione è stata determinata dai massicci reclutamenti effettuati durante la guerra.

Attualmente, su 30 capitani del ruolo amministrazione che vengono presi in valutazione per l'avanzamento, soltanto 4 sono prescelti.

Molti di essi, quindi, con questo ritmo di avanzamento ben presto verranno raggiunti dai limiti di età nel grado di capitano subendo, oltre tutto, anche un rilevante danno economico agli effetti dei trattamenti di previdenza e di quiescenza.

Ad eliminare gli inconvenienti e le sperequazioni sopra enunciate, tende il presente disegno di legge il quale, stabilendo per tre anni 10 promozioni annuali al grado di maggiore, tende a normalizzare la situazione e

ad evitare che ottimi elementi permangano ulteriormente nel grado o, peggio ancora, vengano colpiti dai limiti di età.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, che si propone al vostro esame ed alla vostra approvazione, trova il più sicuro fondamento in una esigenza di giustizia troppo a lungo disattesa, da rendere solle-

citamente a benemerite categorie di ufficiali delle Forze armate.

Mentre appaiono scontate le favorevoli ripercussioni che esso avrà, ciò che preme è di dimostrare ancora una volta la sensibilità del Parlamento alle fondate istanze che gli vengono dalle Forze armate dello Stato. Si confida pertanto nell'approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo naviganti normale, è modificata come segue:

a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/2;

b) negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 l'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/5;

c) per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dei capitani è fissato in 50 unità all'anno;

d) l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione è fissata in 1/10.

### Art. 2.

È abrogato l'articolo 8 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431.

### Art. 3.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo ufficiali medici, è modificata come segue:

a) il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore generale è fissato, a

decorrere dal 1° gennaio 1966, in una unità all'anno;

b) per l'anno 1966 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello è raddoppiato. Per completare le promozioni per detto anno si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova valutazione di tutti i tenenti colonnelli compresi nella aliquota già determinata al 31 ottobre 1965;

c) fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico diminuito degli ufficiali valutati.

#### Art. 4.

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte relativa al ruolo naviganti speciale, è modificata come segue:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico diminuito degli ufficiali valutati ».

#### Art. 5.

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, dalla tabella annessa alla presente legge.

#### Art. 6.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge, è fissato, per gli anni 1967, 1968 e 1969, in 6 unità annuali. Per effettuare dette promozioni l'aliquota dei tenenti colon-

nelli non ancora valutati da ammettere a valutazione è fissata in 16 unità all'anno, in deroga a quanto stabilito dalla predetta tabella.

Art. 7.

Le eccedenze risultanti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unità tabella, sono riassorbite con promozioni al grado superiore di altrettanti maggiori sotto la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Le eccedenze risultanti nel grado di tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in dipendenza della riduzione dell'organico, quale fissato dall'unità tabella, e delle promozioni di cui all'articolo 7 sono riassorbite, a partire dal 31 dicembre 1966, unicamente mediante collocamenti in soprannumero da disporsi ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, nella misura di sette unità per ciascuno degli anni 1966, 1967 e di sei unità per l'anno 1968 in più rispetto a quelle da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche.

Art. 9.

Le eccedenze risultanti nel grado di colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, per effetto dell'aumento per anni 3 delle promozioni fisse dei tenenti colonnelli, saranno riassorbite con le vacanze organiche che si formeranno, in detto grado, per le cause previste dalle lettere *b*), *c*), *e*), dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonchè con il collocamento in soprannumero, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta sostituito dall'ar-

articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, a partire dal 31 dicembre 1969, di un colonnello all'anno in più rispetto a quelli da collocare in soprannumero per la formazione delle necessarie vacanze organiche. Di tali eccedenze non si terrà conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione fino al 30 ottobre 1969.

#### Art. 10.

Per gli anni 1967, 1968 e 1969 il numero delle promozioni fisse stabilite dalla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, per i capitani del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, è fissato in 10 unità all'anno da disporsi con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, anche se non esistono vacanze organiche. La aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per le predette promozioni è di nove unità per ciascuno dei primi due anni; per il terzo anno l'aliquota stessa sarà formata con tutti i capitani aventi una anzianità di servizio permanente effettivo non inferiore ai 25 anni.

#### Art. 11.

Le eccedenze organiche esistenti nel grado di maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in servizio permanente effettivo, all'entrata in vigore della presente legge e quelle derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 10, saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno a qualsiasi titolo e di esse non si terrà conto nella determinazione delle aliquote di ruolo per la valutazione dei tenenti colonnelli.

#### Art. 12.

Negli anni 1967, 1968 e 1969 le promozioni dei maggiori del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono fissate, con decorrenza 31 dicembre, in quattro unità all'anno, oltre a quelle eventualmente disponibili, prima di tale da-

ta, per effetto di vacanze createsi a qualsiasi titolo nel grado di tenente colonnello.

Le suddette quattro promozioni saranno disposte collocando in soprannumero altrettanti tenenti colonnelli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

#### Art. 13.

Alla colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, nella parte relativa al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1967, dal seguente:

« 4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di Ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso Ente centrale o territoriale o periferico ».

#### Art. 14.

Le aliquote di valutazione eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1966, ai sensi dei precedenti articoli.

#### Art. 15.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 4.500.000, verrà provveduto mediante prelevamento dallo stanziamento iscritto in conto del Capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

#### Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.



## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
<b>RUOLO COMMISSARIATO</b>					
Ten. Gen. . . .	—	—	1	—	—
Magg. Gen. . .	scelta	—	3	1 ogni 4 anni (b)	tutti
Colonnello . . .	scelta	1 anno quale direttore di commissariato di Regione aerea od incarico equipollente	27	1 ogni anno	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Ten. Col. . . . .	scelta	2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutti o in parte nel grado di maggiore	67	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . . .	anzianità	—	34	—	—
Capitano . . . . .	scelta	2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente, superare gli esami	116	8 o 9 (c)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e dei tenenti in ruolo (d)
Tenente . . . . .	anzianità	3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente	72	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(c) Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno 9 il secondo anno.

(d) Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è calcolata sul numero dei posti di organico diminuito degli ufficiali già valutati.